

ALLEGATO "A" – SCHEMA CONVENZIONE

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE E ATAP S.P.A. IN MERITO ALLA GESTIONE E AI VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI METANO DESTINATO AGLI AUTOBUS DEL TPL REALIZZATO PRESSO LA SEDE DI BIELLA

TRA

- Regione Piemonte (C.F. 80087670016), sita in Piazza Piemonte 1, Torino, nella persona di, autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008, qui di seguito denominata "Regione"
- Agenzia della Mobilità Piemontese – Ente affidante del TPL regionale ai sensi della LR n.1/2000, nella persona di, qui di seguito denominata "AMP"
- Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A. – Soggetto attuatore beneficiario del contributo pubblico, nella persona di, qui di seguito denominata "A.T.A.P. S.p.A."

Premesse

Le Parti premettono che:

- la Regione, ai sensi del D.M. 2 agosto 2021 n. 315 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e delle relative disposizioni attuative, è beneficiaria delle risorse statali destinate al rinnovo delle flotte e alla realizzazione di infrastrutture di supporto per combustibili alternativi.
- l'AMP è l'ente affidante del servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale ed è competente alla gestione dei rapporti con gli operatori del TPL.
- ATAP S.p.A., gestore del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Biella, è soggetto attuatore individuato per la realizzazione dell'impianto di distribuzione del metano da utilizzare per l'alimentazione della flotta aziendale.
- la Regione, con D.G.R. n. 9-5232 del 21/06/2022, ha assegnato ad ATAP S.p.A. un contributo pari a € 658.018,44 corrispondente al 50% dei costi di realizzazione dell'impianto, imputabile alle risorse del Piano Complementare PNRR di cui al citato DM 315/2021.
- l'impianto è soggetto ai vincoli di destinazione d'uso e reversibilità per tutta la vita tecnica ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.M. 315/2021, come individuata dal DM 157/2018 in 30 anni.
- in caso di subentro di un nuovo gestore del TPL, devono essere garantiti i meccanismi di valorizzazione e trasferimento dei beni strumentali finanziati con contributi pubblici, ai sensi dell'Allegato A, misura 9, della delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 154/2019 s.m.i..

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione, AMP e ATAP S.p.A. in merito alla realizzazione, gestione e vincoli d'uso dell'impianto di distribuzione del metano destinato agli autobus del TPL nel bacino di Biella, finanziato per il 50% con risorse pubbliche. Essa stabilisce inoltre le modalità di applicazione dei vincoli trentennali di destinazione e reversibilità e le condizioni in caso di subentro di un diverso gestore del servizio.

Articolo 2 – Quadro normativo di riferimento

La Convenzione è adottata in conformità a:

- Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- D.M. 2 agosto 2021 n. 315 e relativi decreti attuativi;
- D.M. 28 marzo 2018, n. 157 (per la definizione della vita tecnica);
- Delibera ART n. 154/2019, Allegato A, Misura 9.

Articolo 3 – Ruolo e responsabilità delle Parti

1. **Regione:** assegna le risorse, approva gli atti di rendicontazione, vigila sul rispetto dei vincoli previsti dal D.M. 315/2021.
2. **AMP:** coordina gli aspetti legati al servizio TPL, garantisce il rispetto dei vincoli in caso di variazione dell'affidamento del servizio, gestisce i rapporti con l'eventuale nuovo gestore.
3. **ATAP S.p.A.:** azienda titolare di contratto di servizio per il TPL, ha realizzato l'impianto, ne assicura la gestione e manutenzione nel rispetto dei vincoli trentennali di destinazione e reversibilità, garantisce la corretta rendicontazione e l'utilizzo del bene esclusivamente per i servizi di TPL. L'impianto è funzionante e operativo dal 2025.

Articolo 4 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo regionale, pari al 50% del costo complessivo dell'opera, è concesso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 315/2021.
2. In considerazione del fatto che l'impianto è già stato realizzato ed è funzionante dallo scorso anno, come da verbale di collaudo dello scorso 09/12/2025, l'erogazione delle risorse spettanti avviene in un'unica rata.
3. ATAP S.p.A. ha fornito la documentazione prevista agli articoli 6 e 7 del D.M. 315/2021, come da note prot. n. 412 del 19/12/2024, n. 100 del 28/03/2025, n. 133 del 30/04/2025 e successive integrazioni, e come da verbale di collaudo effettuato il 09/12/2025. In caso di successive richieste di integrazione a supporto della rendicontazione al Ministero sarà cura dell'Azienda fornirle in maniera tempestiva.

Articolo 5 – Realizzazione dell'impianto di distribuzione metano

1. ATAP S.p.A. ha realizzato l'impianto presso la sede aziendale di Biella conformemente al progetto approvato e alla normativa vigente come da documento di collaudo (Allegato 1).
2. L'impianto dovrà essere utilizzato per il rifornimento degli autobus e degli altri veicoli aziendali in qualsiasi modo destinati ai servizi di TPL del bacino di Biella e Vercelli.
3. Eventuali modifiche all'utilizzo devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione e dall'AMP.

Articolo 6 – Vincolo di destinazione d'uso (30 anni)

1. L'impianto è destinato esclusivamente ai servizi di TPL per l'intera vita tecnica, pari a 30 anni.
2. È vietato l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste, salvo autorizzazione della Regione.
3. In caso di dismissione anticipata, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 315/2021, con obbligo di restituzione delle quote non ammortizzate del contributo.

Articolo 7 – Vincolo di reversibilità

1. L'impianto è soggetto a vincolo di reversibilità in favore della Regione Piemonte e corredato di polizza fideiussoria a garanzia dei contributi richiesti per l'intera vita utile.
2. In caso di affidamento del servizio a diverso gestore, il bene è trasferito secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 315/2021 e dalla delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 154/2019 s.m.i..
3. Il valore residuo è calcolato al netto della quota di contributo pubblico non ammortizzata e in conformità con le deliberazioni dell'ART.

Articolo 7 bis – Polizza fideiussoria

1. A seguito delle difficoltà riscontrate nella stipula della polizza fideiussoria per l'intera vita utile ATAP S.p.A. ha stipulato adeguata polizza quindicennale, da rinnovarsi alla scadenza, per un uguale periodo temporale a copertura della vita utile dell'impianto (30 anni) come definita dal DM 157/2018.
2. A garanzia dell'impegno assunto al precedente punto 1, ATAP S.p.A. si impegna sin d'ora a rinnovare la suindicata polizza fideiussoria prima del termine quindicennale, pena la decadenza dai benefici del contributo con obbligo, in caso di mancato rinnovo, di restituzione delle quote non ammortizzate del contributo e possibilità per la Regione / AMP di recuperare le suddette quote di contributo deducendole (trattenendole) direttamente dagli importi dovuti ad ATAP a fronte dei corrispettivi spettanti per l'erogazione del servizio di TPL in corso a quella data.
3. In caso di sostituzione del soggetto gestore nel corso della vita utile dell'impianto AMP si impegna a garantire che venga emessa, da parte del nuovo soggetto, adeguata garanzia a copertura dei contributi erogati per la costruzione, gestione e manutenzione a completamento della vita utile.

Articolo 8 – Subentro di nuovo gestore del TPL

1. In caso di cessazione dell'affidamento del servizio ad ATAP S.p.A., l'impianto deve essere trasferito al nuovo gestore individuato dall'AMP.
2. Il trasferimento avviene secondo i criteri di valorizzazione previsti dalla misura 9 dell'Allegato A della delibera ART 154/2019.
3. L'AMP garantisce che il nuovo gestore subentri in tutti gli obblighi residui relativi ai vincoli trentennali.

Articolo 9 – Obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controlli

1. ATAP S.p.A. assicura la trasmissione dei dati e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 14 del D.M. 315/2021.
2. La Regione può effettuare verifiche, anche in loco.
3. AMP verifica la coerenza dell'utilizzo dell'impianto con il servizio TPL.

Articolo 10 – Inadempimenti, revoca e restituzione delle somme

1. Il mancato rispetto dei vincoli comporta la revoca del contributo.
2. In caso di revoca, ATAP S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme percepite, secondo le modalità stabilite dal D.M. 315/2021.
3. Eventuali responsabilità sono imputate al soggetto attuatore.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

ATAP S.p.A. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Articolo 12 – Durata della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata pari a 30 anni, in coerenza con la vita tecnica dell'impianto.

Articolo 13 – Foro competente

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione.
2. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Articolo 14 - Trattamento fiscale

1. La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.
2. L'imposta di bollo per la presente Convenzione è a carico di ATAP S.p.A. e sarà assolta.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

per la REGIONE PIEMONTE

per AMP

per A.T.A.P. S.p.A.

ALLEGATI

Allegato 1 – planimetria generale impianto e documento di collaudo.